

STATUTO DELLA
" STEINWAY SOCIETY
AREA INTERREGIONALE DEL GARDA
- ASSOCIAZIONE CULTURALE"

1. Costituzione

È costituita in Verona l'Associazione culturale « Steinway Society - Area Interregionale del Garda» per la diffusione nelle province di Bolzano, Brescia, Cremona, Mantova, Trento e Verona della cultura musicale e della letteratura pianistica in particolare. La sede legale è in Verona, via Terre 1 (cap 37121); l'Associazione può istituire sedi operative in altri luoghi in Italia e all'estero. L'Associazione potrà partecipare ad altre associazioni aventi scopi analoghi, nonché ad enti con scopi sociali ed umanitari.

2. Scopo dell'Associazione

Scopo della Associazione è quello di creare un punto di riferimento della cultura musicale e pianistica nel nostro Paese; persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- offrire ai giovani pianisti l'opportunità di perfezionarsi studiando a contatto con docenti di alto livello nell'ambito di corsi organizzati dall'Associazione che istituirà un'apposita Accademia;
- offrire ai futuri concertisti l'opportunità di dimostrare il proprio talento in concerti e performance pubbliche;
- valorizzare l'eccellenza attraverso l'offerta di borse di studio per i più meritevoli;
- organizzare master class, manifestazioni concertistiche, eventi, convegni, competizioni, ed inoltre pubblicare opere, saggi, periodici, musiche e incisioni discografiche per promuovere la diffusione della letteratura pianistica e della cultura musicale;
- promuovere ogni altra iniziativa utile al perseguimento degli scopi associativi.

3. Carattere culturale e non lucrativo

L'Associazione non ha scopo di lucro diretto o indiretto e persegue obiettivi culturali.

È fatto divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzi di gestione in favore dei soci: tutti gli utili e le risorse residue, comunque pervenute o prodotte, debbono essere impiegate nel perseguimento del fine non lucrativo istituzionale.

4. Soci

I soci si distinguono in: soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori, soci onorari.

I soci fondatori sono coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione o quelli che il Consiglio Direttivo con voto unanime chiama a far parte del gruppo dei soci fondatori. I soci fondatori hanno diritto di voto nelle deliberazioni dell'assemblea dell'Associazione.

Sono soci ordinari le persone fisiche che manifestino l'intenzione di voler contribuire allo sviluppo delle attività dell'Associazione e la cui ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti dei suoi membri.

I soci ordinari dovranno versare la quota associativa annualmente fissata dal

Consiglio Direttivo; hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e hanno diritto di voto nell'assemblea.

I soci sostenitori sono coloro, persone fisiche o giuridiche o Enti, i quali versino all'Associazione contributi da convenirsi con il Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione dei soci sostenitori deve essere accettata dal Consiglio. I soci sostenitori hanno diritto di voto nell'assemblea.

Sono soci onorari le persone o le aziende che per acquisita notorietà nel proprio settore di attività o per meriti acquisiti nei confronti dell'Associazione, dimostrino la loro ideale convergenza personale o culturale verso di essa. I soci onorari sono prescelti e nominati dal Consiglio Direttivo e fanno parte del Comitato d'Onore dell'Associazione.

I soci onorari non sono vincolati ad oneri relativi alla quota associativa, possono partecipare alla vita dell'Associazione e hanno diritto di voto nell'assemblea.

5. Ammissione dei Soci

Deliberata l'ammissione dei soci ordinari, sostenitori ed onorari, essi acquistano la qualità di socio con la sottoscrizione dello statuto e del regolamento interno e con il versamento della quota associativa se dovuta.

6. Contributi associativi

I soci fondatori, i soci ordinari e i soci sostenitori sono tenuti al versamento di quote associative, stabilite dal Consiglio Direttivo. Le quote si versano al momento dell'ammissione, e poi entro il mese di marzo di ogni anno.

7. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio ordinario si perde per morte o estinzione giuridica del socio, per dimissioni e per esclusione per gravi motivi.

Il socio che intenda dimettersi dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente o al Consiglio Direttivo.

Le dimissioni non danno diritto alla restituzione neanche parziale delle quote versate, anche se relative all'anno di uscita.

L'esclusione del socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo; contro tale decisione il socio escluso può appellarsi all'assemblea.

8. Diritti dei soci

I soci in regola con la quota annuale hanno diritto:

- a prendere parte alle iniziative dell'associazione secondo i criteri di ammissione stabiliti dagli organi associativi e dal regolamento interno;
- ad esercitare i diritti e ad essere eletti alle cariche sociali a norma del presente statuto;
- a ricevere le informazioni periodiche ed altre pubblicazioni interne;
- a sollecitare l'impegno dell'Associazione su determinati temi rientranti negli scopi dell'Associazione stessa.

9. Gli organi dell'associazione

Gli organi statutari dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo, con eventuale Comitato esecutivo
- c) il Presidente
- d) il Revisore dei conti.

10. Costituzione e convocazione dell'Assemblea

Partecipano all'Assemblea i soci fondatori, ordinari e sostenitori in regola con gli obblighi di versamento della quota associativa, nonché i soci onorari.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro socio. Ciascun socio non potrà portare, comunque, più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno il 51% dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche per delega, dei 2/3 dei soci, e in seconda convocazione con la presenza, anche per delega, di un terzo dei soci, salvo quanto previsto per lo scioglimento dall'art. 19.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti dei presenti e dei rappresentati.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e viene convocata dal Presidente con comunicazione inviata via posta elettronica o posta ordinaria ai singoli soci e pubblicata sul sito internet dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione. Essa deve svolgersi entro il 30 aprile di ogni anno, presso la sede sociale o altrove.

L'Assemblea può altresì essere convocata, con le stesse modalità, ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o quando almeno un terzo dei soci lo richieda. Nella convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione e la data dell'eventuale seconda convocazione.

11. Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria dei soci:

- a) delibera in merito all'attività dell'associazione;
- b) delibera sul bilancio preventivo e consuntivo della gestione, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) procede all'elezione del Consiglio Direttivo o all'integrazione dello stesso;
- d) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno e sul Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) delibera sull'eventuale ricorso proposto dal socio contro la decisione di escluderlo dall'associazione, assunta dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dell'Atto costitutivo e dello statuto;
- b) delibera sullo scioglimento dell'associazione.

12. Consiglio Direttivo

Il Consiglio è composto da sette membri eletti dall'assemblea. Durano in carica per tre esercizi.

I consiglieri che perdano la qualità di socio decadono automaticamente dal Consiglio il quale può procedere alla cooptazione del sostituto fino alla successiva assemblea.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, ed

ogni qualvolta se ne presenti la necessità, con almeno cinque giorni di preavviso. Il Consiglio Direttivo può anche essere convocato in via straordinaria, su richiesta scritta e motivata di almeno tre dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato esecutivo di tre membri con poteri di ordinaria amministrazione. È altresì facoltà del Consiglio di conferire deleghe particolari ad uno o più dei suoi membri.

Le riunioni sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti in carica.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente, o in sua assenza, del componente con maggiore anzianità di partecipazione al Consiglio, ovvero con maggiore anzianità anagrafica.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

13. Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge tra i suoi membri il Presidente;
- b) conferisce la qualifica di socio onorario, su proposta anche di uno dei suoi membri;
- c) sovrintende all'amministrazione ordinaria e straordinaria e adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento dell'attività dell'associazione;
- d) predispone il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea;
- e) nomina il Direttore Artistico e Direttore Organizzativo e ne fissa i compensi;
- f) conferisce altri eventuali incarichi di collaborazione esterna;
- g) provvede all'erogazione delle borse di studio;
- h) determina l'importo dovuto dai soci a titolo di quota annuale;
- i) affida particolari incarichi a soci che sono tenuti a rendere conto del loro operato;

l) prende in generale qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per statuto demandato all'Assemblea.

In piena aderenza con gli indirizzi espressi dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo persegue gli obiettivi culturali e istituzionali dell'Associazione ed assume tutte le iniziative gestionali appropriate per la loro attuazione organizzativa.

14. Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli coordina ed organizza tutte le attività proprie dell'Associazione conformi allo scopo perseguito. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal consigliere più anziano di nomina ovvero di età.

Nei casi di urgenza il Presidente, può esercitare tutti i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successivamente convocata.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, può nominare procuratori e delegare la firma dell'associazione.

15. Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dalle quote di iscrizione e dalle quote annuali associative versate dai soci;
- b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni, contributi e lasciti da parte di terzi;
- e) dal ricavato di sottoscrizione e raccolta di fondi, da utilizzare per il conseguimento dei fini statutari;
- f) da ogni altra entrata o contributo che concorra ad incrementare l'attivo sociale, anche derivante da ogni tipo di attività che il consiglio riterrà opportuno, di volta in volta, realizzare per il conseguimento degli scopi istituzionali.

16. Gestione Finanziaria

La gestione finanziaria dell'associazione è suddivisa in esercizi annuali con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre dalla chiusura dell'esercizio per essere tempestivamente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

17. Revisione dei conti

La gestione economica dell'associazione è controllata da un Revisore contabile, con funzioni di verifica della contabilità e del bilancio.

Egli è nominato dall'Assemblea e resta in carica per tre esercizi.

18. Arbitrato

Tutte le eventuali controversie per le quali la legge non escluda l'arbitrato, tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre arbitri nominati uno da ciascuno delle parti contendenti ed il terzo dai primi due; essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

19. Scioglimento e liquidazione

La durata dell'associazione è illimitata. Quando venga richiesto lo scioglimento dell'associazione da almeno 1/3 dei soci viene convocata una apposita Assemblea per deliberare in proposito. Lo scioglimento deve essere approvato da una maggioranza pari almeno a 3/4 dei soci risultanti dal libro soci.

L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi residuati.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, pagati tutti i debiti, verrà devoluto ad altra associazione avente finalità analoga, in conformità a quanto deliberato dall'assemblea.

20. Norme generali

Le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio Direttivo può peraltro stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme della legge italiana in materia di associazioni.